



Bollettino mensile
Anno V - n. 7/2010

Publicato il 31 agosto 2010

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Serv.Studi@isvap.it

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	3
Provvedimento n. 2819 del 19 luglio 2010 Contributo di vigilanza anno 2010 a carico dei soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il pagamento.....	5
Provvedimento n. 2820 del 19 luglio 2010 Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo VI (disciplina dell'attività peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.	9
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	13
Provvedimento n. 2814 del 12 luglio 2010 Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni di Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.....	15
Provvedimento n. 2816 del 14 luglio 2010 Autorizzazione a Investimenti Industriali S.p.A., con sede in Torino, ad assumere una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale di Intergea Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.....	17
Provvedimento n. 2817 del 14 luglio 2010 Fusione per incorporazione di Quadrifoglio Vita S.p.A., con sede in Roma, in AXA MPS Assicurazioni Vita Società per Azioni, con sede in Roma.	19
Provvedimento n. 2821 del 30 luglio 2010 Autorizzazione a ICCREA Holding S.p.A., con sede in Roma, ad assumere, una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale di BCC Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.	21
Provvedimento n. 2822 del 30 luglio 2010 Fusione per incorporazione di L.A. Vita S.p.A., con sede in Trieste, in L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A., con sede in Milano.....	23
Provvedimento n. 2823 del 30 luglio 2010 Autorizzazione di S2C S.p.A. Compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni, con sede in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 9. altri danni ai beni, 13. responsabilità civile generale e 15. cauzioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209.....	25
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	27
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	29
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	133

OMISSIS

OMISSIS

2.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI 139

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO 157

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA..... 159

4. PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)..... 163

Parere dell'11 marzo 2010

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. del controllo esclusivo della società Arca Vita S.p.A. 165

5. ALTRE NOTIZIE..... 171

5.1 MODIFICHE STATUTARIE 173

Modifica dello statuto sociale di Fata Vita S.p.A., con sede in Roma..... 173

Aumento di capitale sociale di ARAG Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona 173

Modifica della denominazione sociale e trasferimento della sede legale di Intergea Assicurazioni S.p.A. 173

5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI
VITA 174

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. 174

1. ATTIVITA'
PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2819 del 19 luglio 2010

Contributo di vigilanza anno 2010 a carico dei soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il pagamento

L'ISVAP

VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi; b) l'art. 157 concernente l'istituzione del Ruolo dei periti assicurativi e l'art. 337 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 165 del 17 luglio 2010, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP per l'anno 2010 dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti al RUI e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi ed è stata demandata all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

Dispone

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e i periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2010.

Art. 2

(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. dell'8 luglio 2010 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

a1) persone fisiche

€ 65,00

a2) persone giuridiche

€ 295,00

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

b1) persone fisiche

€ 65,00

b2) persone giuridiche

€ 295,00

c) sezione C (produttori diretti)

€ 19,00

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)

d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane

€ 10.000,00

d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro

€ 9.200,00

d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro

€ 6.900,00

d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro

€ 5.750,00

d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari

€ 2.300,00

finanziari e SIM.

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. dell'8 luglio 2010 la misura del contributo dovuto dai periti assicurativi è stabilita in € 50,00.

Art. 3

(Termini e modalità di pagamento)

1. Il termine per il pagamento è il 31 luglio 2010.

2. Gli intermediari (ad eccezione degli istituti di credito) iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI e i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi, effettuano il pagamento esclusivamente con le seguenti modalità:

- 1) presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all'avviso di pagamento che la Itariscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all'indirizzo di residenza di ciascun intermediario e perito;
 - 2) con carta di credito, via *internet* tramite il sito www.italiscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi *on line*", utilizzando, per l'accesso, il proprio codice fiscale/partita IVA (<http://www.italiscossioni.it/login.aspx>);
 - 3) mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo precompilato allegato all'avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati necessari per effettuare l'ordine di bonifico tramite *home banking*, sono altresì scaricabili via *internet* dal sito www.italiscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi *on line*", utilizzando, per l'accesso, il proprio codice fiscale/partita IVA (<http://www.italiscossioni.it/login.aspx>).
3. Gli istituti di credito iscritti nella sezione D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento che la Itariscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo della sede legale di ciascun istituto di credito. Il modulo precompilato dell'ordine di bonifico è comunque scaricabile dal sito www.italiscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi *on line*" utilizzando, per l'accesso, il codice fiscale/partita IVA (<http://www.italiscossioni.it/login.aspx>).
 4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
 5. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.italiscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi *on line*".
 6. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 4

(Cancellazione dal RUI / Ruolo - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 60 giorni dal termine di pagamento, l'ISVAP avvia, previa apposita diffida, la procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi, rispettivamente ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) e dell'art. 159, comma 1, lettera e) del D.Lgs.209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del D.Lgs.209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità (www.isvap.it).

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2820 del 19 luglio 2010

Modifiche ed integrazioni al regolamento Isvap n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al titolo x (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo VI (disciplina dell'attività peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di apportare modifiche al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 relativamente alle modalità di svolgimento della prova di idoneità dei periti assicurativi;

ADOPTA

il seguente Provvedimento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008)

1. L'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, è modificato come segue:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La prova di idoneità consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:

 - a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 4;*
 - b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa”;*
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 3 sono le seguenti:

 - a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;*
 - b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti”;*
 - c) il comma 5 è soppresso.

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100)”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008)

1. L'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:

a) un dirigente dell'ISVAP con funzioni di presidente;

b) due funzionari dell'ISVAP;

c) due componenti scelti tra docenti universitari o di ruolo degli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell'articolo 9, comma 4, ovvero tra esperti del settore.

Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell'ISVAP”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La commissione esaminatrice può avvalersi di esperti esterni, nominati dall'ISVAP, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti. A parità di voti prevale quello del presidente”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I compensi ai componenti esterni della commissione di esame nonché agli eventuali esperti di cui al comma 2 sono determinati nel provvedimento di nomina”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 13, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, sono aggiunte, alla fine del periodo, le seguenti parole: *“conforme al modello di cui all'allegato n. 4”*.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 18, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, sono aggiunte, alla fine del periodo, le seguenti parole: *“, mediante il modello di cui all'allegato n. 5”*.

Art. 5

(Allegati al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento:
 - a) gli allegati nn. 2 e 3 al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 sono sostituiti dagli allegati di corrispondente numero al presente Provvedimento;
 - b) agli allegati al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 come modificati dal comma 1, lettera a) sono aggiunti gli allegati nn. 4 e 5 annessi al presente Provvedimento.

Art. 6

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2814 del 12 luglio 2010

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni di Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, ed in particolare, l'articolo 240 del medesimo decreto, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il Provvedimento Isvap n. 1041 del 20 novembre 1998 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata a Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTA la nota Isvap del 4 novembre 2009 con la quale è stato richiesto a Tua Assicurazioni S.p.A. di far conoscere se, in data successiva al 30 giugno 2009, siano stati emessi premi nel lavoro diretto nel ramo 7 (merci trasportate) e nel lavoro indiretto nei rami 1 (infortuni), 2 (malattia), 3 (corpi di veicoli terrestri), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni) e 13 (responsabilità civile generale) e, in caso negativo, se sussista ancora l'effettivo interesse all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei predetti rami;

VISTA la lettera del 17 novembre 2009 con la quale Tua Assicurazioni S.p.A. ha comunicato l'interesse all'esercizio del solo lavoro diretto del ramo 7 (merci trasportate) ed ha richiesto la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa per gli altri rami danni;

TENUTO CONTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa non avendo la società operato per un periodo superiore a sei mesi nei rami 1 (infortuni), 2 (malattia), 3 (corpi di veicoli terrestri), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni) e 13 (responsabilità civile generale);

Dispone

Ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami 1 (infortuni), 2 (malattia), 3 (corpi di veicoli terrestri), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 8 (incendio ed elementi naturali), 9

(altri danni ai beni) e 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2816 del 14 luglio 2010

Autorizzazione a Investimenti Industriali S.p.A., con sede in Torino, ad assumere una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale di Intergea Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTA l'istanza del 2 febbraio 2010, pervenuta il 4 febbraio 2010 ed integrata da ultimo in data 1° luglio 2010, con la quale Investimenti Industriali S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Intergea Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto

del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, e della comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 9 luglio 2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Investimenti Industriali S.p.A., con sede in Torino, è autorizzata ad assumere una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale di Intergea Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2817 del 14 luglio 2010

Fusione per incorporazione di Quadrifoglio Vita S.p.A., con sede in Roma, in AXA MPS Assicurazioni Vita Società per Azioni, con sede in Roma.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata ad AXA MPS Assicurazioni Vita Società per Azioni (già La Nazionale Vita S.p.A.), con sede in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9;

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Quadrifoglio Vita S.p.A. (già Compagnia Assicuratrice Lavoro e Previdenza S.p.A.), con sede in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza congiunta in data 12 aprile 2010, con la quale le predette società hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di Quadrifoglio Vita S.p.A. in AXA MPS Assicurazioni Vita Società per Azioni;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 17 giugno 2010;

ACCERTATO che la società incorporante AXA MPS Assicurazioni Vita Società per Azioni dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante AXA MPS Assicurazioni Vita Società per Azioni;

RILEVATO che l'operazione di fusione e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 9 luglio 2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Quadrifoglio Vita S.p.A. in AXA MPS Assicurazioni Vita Società per Azioni, entrambe con sede in Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2821 del 30 luglio 2010

Autorizzazione a ICCREA Holding S.p.A., con sede in Roma, ad assumere, una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale di BCC Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTA l'istanza del 26 aprile 2010, pervenuta il 27 aprile 2010 ed integrata da ultimo in data 12 luglio 2010, con la quale ICCREA Holding S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di BCC Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al

decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n.186, e all'articolo 15 *ter* della direttiva 92/49/CEE nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 29 luglio 2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

ICCREA Holding S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata ad assumere una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale di BCC Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2822 del 30 luglio 2010

Fusione per incorporazione di L.A. Vita S.p.A., con sede in Trieste, in L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A., con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A., con sede in Milano, Corso Italia, 23;

VISTO il provvedimento ISVAP 5 ottobre 2000 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata a L.A. Vita S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri, 1;

VISTA l'istanza congiunta in data 24 maggio 2010, con la quale le predette società hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di L.A. Vita S.p.A. in L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 16 luglio 2010;

ACCERTATO che la società incorporante L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A.;

RILEVATO che l'operazione di fusione e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 29 luglio 2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di L.A. Vita S.p.A., con sede in Trieste, in L'Assicuratrice Italiana Vita, con sede in Milano.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2823 del 30 luglio 2010

Autorizzazione di S2C S.p.A. Compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni, con sede in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 9. altri danni ai beni, 13. responsabilità civile generale e 15. cauzioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTA l'istanza del 16 aprile 2010 con la quale S2C S.p.A. Compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 22 luglio 2010;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da S2C S.p.A. Compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 29 luglio 2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

S2C S.p.A. Compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni con sede in Roma, Lungotevere degli Altoviti n. 2 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 9. altri danni ai beni,

13. responsabilità civile generale e 15. cauzioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 166 del 1 luglio 2010.	Regolamento (UE) N. 574/2010 della Commissione del 30 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e l'IFRS 7.
C 179 del 3 luglio 2010.	Corte di Giustizia – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2010. Ricorso di un assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio diretto ad ottenere il pagamento del premio assicurativo da parte dell'assicurato domiciliato in un altro Stato Membro.
C 184 E dell' 8 luglio 2010.	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (rifusione).
C 184 E dell' 8 luglio 2010.	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.

<p>C 184 E dell' 8 luglio 2010.</p>	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla 25° relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007).</p>
<p>L 176 del 10 luglio 2010.</p>	<p>Regolamento (UE) N. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web.</p>
<p>L 176 del 10 luglio 2010.</p>	<p>Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazione tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.</p>
<p>L 176 del 10 luglio 2010.</p>	<p>Direttiva 2010/42/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica.</p>

L 176 del 10 luglio 2010.	Direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione.
L 179 del 14 luglio 2010.	Rettifica della direttiva 2010/42/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica.
L 186 del 20 luglio 2010.	Regolamento N. 632/2010 della Commissione del 19 luglio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 24 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8.
L 186 del 20 luglio 2010.	Regolamento (UE) N. 633/2010 della Commissione del 19 luglio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 14).
C 199 del 21 luglio 2010.	Decisione della Commissione del 20 luglio 2010 che istituisce un gruppo di utenti dei servizi finanziari.

<p>L 193 del 24 luglio 2010.</p>	<p>Regolamento (UE) N. 662/2010 della Commissione del 23 luglio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 19 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1.</p>
----------------------------------	--

4. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere dell'11 marzo 2010

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. del controllo esclusivo della società Arca Vita S.p.A.

Si fa riferimento alla nota del 10 febbraio 2010, prot. n. 0016046, pervenuta a questa Autorità in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha richiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'acquisizione da parte della società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (d'ora innanzi UGF) del controllo esclusivo di Arca Vita S.p.A..

1. Premessa e descrizione dell'operazione

L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Arca Vita S.p.A. da parte di UGF in esecuzione del contratto di compravendita, *OMISSIS*, tra EM.RO Popolare S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Meliorbanca (azionisti di Arca Vita con partecipazioni rispettivamente del 48,75%, 39,93%, 6,20%) e UGF, ai sensi del quale quest'ultima società, oggi non detentrici di alcuna partecipazione, acquisirà quote del capitale sociale di Arca Vita nella misura del *OMISSIS* da EM.RO Popolare S.p.A., del *OMISSIS* da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. e del *OMISSIS* da Meliorbanca.

All'esito dell'operazione UGF deterrà il *OMISSIS* del capitale sociale di Arca Vita, acquisendo il controllo esclusivo di quest'ultima e, indirettamente, delle sue controllate assicurative (Arca Assicurazioni e Isi Insurance) e non (Arca Inlinea, Arca Sistemi, Arca Vita International LTD, Arca Direct Assicurazioni, Isi Insurance Direct, Omega 2004 in liquidazione, Janua B&A Broker S.p.A. e Banca Nuova Terra). L'accordo prevede, altresì, che la posizione di controllo di UGF sarà rafforzata da modifiche agli statuti di Arca Vita e delle società del gruppo Arca da cui deriverà l'affidamento della gestione strategica di tali imprese in via esclusiva all'azionista di maggioranza UGF.

Si rappresenta, inoltre, che in esecuzione degli impegni contenuti nel medesimo contratto, UGF acquisirà le partecipazioni non di controllo detenute in Arca Assicurazioni da EM.RO Popolare S.p.A. (19,05%) e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (9,90%).

Inoltre, per quanto di competenza, si fa presente che in data 8 febbraio 2010 UGF (unitamente a Holmo S.p.A., finanziaria di controllo di UGF S.p.A.) ha presentato a questa Autorità, ai sensi degli articoli 68 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, istanza di autorizzazione all'assunzione delle partecipazioni di controllo diretto in Arca Vita e di controllo indiretto in Arca Assicurazioni e Isi Insurance.

Il relativo procedimento di autorizzazione è tuttora in corso.

2. Soggetto acquisito

Arca Vita è un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita I ed assicurativa nei rami III, V e VI ed è a capo del gruppo assicurativo Arca di cui fanno parte imprese assicurative e non.

Si riporta, di seguito, il dato, aggiornato al III trimestre 2009, attinente alla raccolta premi realizzata, in Italia, nei rami vita, da Arca Vita.

In particolare, l'impresa ha raccolto premi complessivi per *OMISSIS*, pari ad una quota di mercato vita dello *OMISSIS*. La raccolta è così concentrata:

- ramo I, *OMISSIS*;
- ramo III, *OMISSIS*;
- ramo V, *OMISSIS*.

Si rileva, inoltre, che la raccolta complessiva dei premi realizzata nel medesimo periodo dal gruppo Arca ammonta a *OMISSIS*, pari ad una quota di mercato dello *OMISSIS*, ripartita per *OMISSIS* nei rami vita (*OMISSIS* del mercato vita, riferibile esclusivamente alla raccolta di Arca Vita) e *OMISSIS* nei rami danni (*OMISSIS* del mercato danni, riferibile alla raccolta di Arca Assicurazioni e Isi Insurance).

3. Soggetto acquirente

UGF è una società di partecipazioni posta a capo del gruppo Unipol Gruppo Finanziario attivo nel settore assicurativo, bancario e dell'intermediazione finanziaria.

In particolare, per quanto riguarda la dimensione assicurativa, la holding UGF detiene partecipazioni di controllo nelle seguenti imprese assicurative, vita e danni: UGF Assicurazioni S.p.A. (100%), Unisalute S.p.A. (98,48%), Linear S.p.A. (100%), Bnl Vita S.p.A. (51%), Navale Assicurazioni S.p.A. (99,83%) e, per il tramite di quest'ultima, Navale Vita S.p.A..

La complessiva produzione assicurativa riferibile ad UGF, aggiornata al III trimestre 2009, ammonta a *OMISSIS*, pari ad una quota di mercato *OMISSIS*. La produzione di gruppo è concentrata prevalentemente in UGF Assicurazioni (*OMISSIS*) e in Bnl Vita (*OMISSIS*).

Per quanto riguarda UGF Assicurazioni, la raccolta risulta prevalentemente distribuita nei seguenti rami:

Rami vita

- ramo I, *OMISSIS*;
- ramo III, *OMISSIS*;
- ramo V, *OMISSIS*;
- ramo VI, *OMISSIS*.

Rami danni

- ramo 1, *OMISSIS*;
- ramo 2, *OMISSIS*;
- ramo 3, *OMISSIS*;
- ramo 8, *OMISSIS*;

- ramo 9, *OMISSIS*;
- ramo 10, *OMISSIS*;
- ramo 13, *OMISSIS*.

Per quanto riguarda, invece, Bnl Vita, la produzione è prevalentemente concentrata nel ramo I, *OMISSIS* e nel ramo III, *OMISSIS*.

4. Definizione dei mercati assicurativi interessati

I mercati interessati dall'operazione in parola sono quelli individuati nei settori della produzione e della distribuzione dei singoli rami vita e danni.

Dal punto di vista geografico il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è a carattere locale (provinciale).

5. Mercato della distribuzione

5.1 Canali distributivi

In generale, si rileva che:

- nel mercato vita la domanda assicurativa viene soddisfatta prevalentemente attraverso sportelli bancari e postali. A tutto il III trimestre 2009, il 61,2% dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 14,3% circa dai promotori finanziari, il 14,2% dalle agenzie con mandato, il 9,1% da agenzie in economia e gerenze. Marginalmente da brokers (0,8%) e da altre forme di vendita diretta (0,4%);
- in quello danni, l'analisi per canale distributivo nel medesimo periodo continua ad evidenziare la preponderanza della raccolta attraverso le agenzie con mandato (84,1%), prevalentemente riferita al ramo R.C. auto.

Si segnala che UGF Assicurazioni, Bnl Vita, Arca Vita ed Arca Assicurazioni hanno in essere accordi di bancassicurazione per la distribuzione dei propri prodotti assicurativi, tra cui, ai fini che qui rilevano:

- UGF Assicurazioni con UGF Banca (società del gruppo UGF);
- Bnl Vita con Banca Nazionale del Lavoro;
- Arca Vita ed Arca Assicurazioni con Banca della Nuova Terra (società del gruppo Arca), nonché con EM.RO Popolare S.p.A. e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a..

Rami vita

Arca Vita, anche in forza dei citati accordi di bancassicurazione, ha distribuito i prodotti vita prevalentemente attraverso sportelli bancari (*OMISSIS*) ed in modo meno rilevante attraverso agenzie con mandato (*OMISSIS*).

Con riferimento al gruppo UGF:

- la distribuzione dei prodotti vita di UGF Assicurazioni e Navale Vita è avvenuta prevalentemente attraverso agenzie con mandato (*OMISSIS*), sportelli bancari (*OMISSIS*), agenzie in economia e gerenze (*OMISSIS*), promotori finanziari (*OMISSIS*);
- la distribuzione dei prodotti vita di Bnl Vita è avvenuta quasi esclusivamente attraverso sportelli bancari (*OMISSIS*).

Nel dettaglio, avuto riguardo alla distribuzione a livello di gruppo UGF mediante sportelli bancari, si rileva che la relativa quota è riferibile prevalentemente a UGF Assicurazioni (*OMISSIS*) e a Bnl Vita (*OMISSIS*). Negli altri canali la distribuzione vita di gruppo è in larga misura attribuibile a quella realizzata da UGF Assicurazioni.

Rami danni

Per quanto relativo, invece, alla distribuzione nei rami danni, il gruppo Arca (Arca Assicurazioni e Isi Insurance) si è avvalso prevalentemente delle agenzie con mandato (*OMISSIS*), degli sportelli bancari (*OMISSIS*) e dei brokers (*OMISSIS*).

Con riferimento, invece, alla distribuzione dei prodotti danni del gruppo UGF (UGF Assicurazioni, Linear, Unisalute e Navale Assicurazioni), essa è avvenuta prevalentemente attraverso agenzie con mandato (*OMISSIS*), brokers (*OMISSIS*), agenzie in economia e gerenze (*OMISSIS*) e, per la parte residua, attraverso altri canali (*OMISSIS*). Il risultato di gruppo è in larga parte riferibile alla distribuzione di UGF Assicurazioni, avuto particolare riguardo alle agenzie con mandato (*OMISSIS*) e ai brokers (*OMISSIS*).

5.1 Province

Si premette che l'ISVAP non dispone, su base provinciale, di dati statistici relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi ripartiti per singoli canali distributivi (canale bancario e postale, agenzie con mandato ed in economia, promotori finanziari, broker, altre forme di vendita diretta).

Il dato quantitativo che è possibile fornire si riferisce alla complessiva distribuzione dei prodotti di UGF e di Arca Vita (nonché del gruppo Arca) nelle province interessate dalla contemporanea operatività di tali imprese. Pertanto i dati forniti, riferendosi a tutti i canali distributivi, saranno normalmente superiori a quelli relativi ai singoli canali autonomamente considerati.

Si riporta, di seguito, il dato, aggiornato al bilancio 2008, attinente alla distribuzione su base provinciale dei prodotti assicurativi delle imprese e dei gruppi coinvolti nell'operazione.

Rami vita

A livello provinciale, Arca Vita (ma risultato non dissimile si registra con riferimento al gruppo Arca), avuto riguardo alla soglia significativa del 30%, non detiene quote di mercato rilevanti ai fini concorrenziali, attestandosi la società in prevalenza su livelli medi inferiori all'1%. Si segnalano, tuttavia, le quote potenzialmente rilevanti, anche se contenute entro accettabili limiti di concentrazione, detenute nelle province di *OMISSIS*.

Per quanto riguarda il gruppo UGF, non si segnalano, del pari, quote di mercato particolarmente rilevanti, fatta eccezione per quelle riscontrate nelle province di *OMISSIS*.

Le riferite quote provinciali di gruppo sono attribuibili prevalentemente a UGF Assicurazioni per quanto riguarda la provincia di *OMISSIS*, a Bnl Vita per quanto riguarda le province di *OMISSIS*.

Rami danni

Il gruppo Arca (Arca Assicurazioni e Isi Insurance) non detiene in alcuna provincia quote di mercato rilevanti, considerato che la presenza più significativa si registra nella provincia di *OMISSIS* ove viene registrata la quota di mercato del 3%.

Neanche il gruppo UGF, avuto riguardo alla soglia di attenzione del 30%, fa rilevare quote provinciali rilevanti. Si segnalano, tuttavia, le quote detenute dal gruppo, riferibili in prevalenza alla distribuzione di UGF Assicurazioni, nelle province *OMISSIS*.

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo derivanti dall'operazione di acquisizione da parte di UGF del controllo esclusivo di Arca Vita e, per il suo tramite, del controllo indiretto di Arca Assicurazioni e di Isi Insurance, questa Autorità rileva che:

- sotto il profilo della produzione, le quote di mercato, vita e danni, di Arca Vita e del gruppo Arca, avuto riguardo anche alla raccolta nei singoli rami, non sono rilevanti ai fini di una significativa modificazione dell'assetto concorrenziale;
- sotto il profilo della distribuzione, considerata la soglia significativa del 30%, avuto anche riguardo alla parziale diversità dei canali distributivi di cui si avvalgono le imprese interessate dall'operazione, quelli tradizionali per UGF, fatta eccezione per Bnl Vita, quello bancario per Arca Vita, non sono ravvisabili variazioni sostanziali rispetto alla situazione attuale.

In conclusione, nelle more dell'istruttoria di autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e seguenti del d.lgs. 209/05, questa Autorità, considerato che l'acquisizione del controllo di Arca Vita da parte di UGF non comporta mutamenti sostanziali degli attuali assetti di mercato, ritiene che l'operazione in parola non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 MODIFICHE STATUTARIE

Modifica dello statuto sociale di Fata Vita S.p.A., con sede in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 30 giugno 2010, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria conseguente al versamento dell'aumento di capitale sociale deliberato in data 20 aprile 2010 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Fata Vita S.p.A..

Per effetto del versamento, effettuato in data 14 maggio 2010, il capitale sociale di Fata Vita S.p.A. ammonta ad € 7.095.576,00.

* * * * *

Aumento di capitale sociale di ARAG Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 29 luglio 2010, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 7 luglio 2010. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 13.000.000 ad euro 16.000.000.

* * * * *

Modifica della denominazione sociale e trasferimento della sede legale di Intergea Assicurazioni S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 14 luglio 2010, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 29 aprile 2010 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Intergea Assicurazioni S.p.A.. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale da Intergea Assicurazioni S.p.A. in Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in forma abbreviata Nobis S.p.A., e il trasferimento della sede legale da Torino a Borgaro Torinese (TO).

5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2007 apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'ideonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

